

REGOLAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n° 337, lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore e sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi, anche se in maniera stabile.
2. Il presente Regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'autorizzazione per l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della Legge 18 marzo 1968, n° 337.
3. Sono considerate “attività di spettacolo viaggiante” quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337.

Art. 2: Destinazione aree

1. L'area comunale disponibile all'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimenti, è individuata dall'Amministrazione Comunale, presso la località Capriola - zona "Precario" e nel parco VIII Marzo, 1° gradone.
2. L'area destinata all'attività circense è esclusivamente la Località Capriola – zona “Precario”.
3. Per quanto attiene zone diverse da quella di cui al comma 1, queste saranno individuate dalla stessa Amministrazione e aggiornate annualmente ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n° 337.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 18 marzo 1968, n° 337, non potranno essere concesse aree diverse da quelle contenute nell'elenco di cui ai commi precedenti.

TITOLO I

PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 3: Disposizioni generali

1. Per “Parco Divertimenti” si intende un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante in numero pari o superiore a sei.
2. Per le attrazioni con denominazioni ministeriali generiche (rotonda tiri vari e rotonda pesche) sarà tenuto conto in fase di rilascio dell'autorizzazione del gioco installato nell'attrazione, della sua tipologia e delle sue caratteristiche.
3. Per “Piccoli Complessi di Attrazioni” s'intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un parco divertimenti ai sensi del presente regolamento.

Art. 4: Concessione aree

1. La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 3 è rilasciata con atto dirigenziale ai richiedenti titolari di autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti vigenti ed eventuali oneri relativi.
2. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un parco divertimenti non esclude la contemporanea concessione per altra attività di spettacolo viaggiante sulle frazioni del territorio comunale.
3. Nell'ambito del centro abitato non potranno essere autorizzate, in concomitanza con un parco, altre attrazioni, salvo strutture di piccola dimensione, su giardini o piazze o all'interno di manifestazioni a carattere turistico-commerciale organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

CAPO I

PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK)

Art. 5: Durata della concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate nel periodo individuato tra il primo sabato di dicembre e la prima domenica successiva all'Epifania di ciascun anno in base alla graduatoria vigente.

Art. 6: Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di suolo pubblico per l'attività di parco divertimenti dovrà essere indirizzata al Sindaco, redatta secondo la normativa vigente in materia di bollo ed inviata a mezzo plico postale con avviso di ricevimento o depositata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o tramite pec, entro e non oltre i due mesi precedenti l'inizio dell'attività del parco divertimenti, pena l'esclusione.
2. Per le domande farà fede la data del timbro postale sulla raccomandata o la data di protocollo interno, se depositata a mano, o la data di invio della pec.
3. Nella domanda i richiedenti, pena l'inefficacia della stessa, dovranno dichiarare:
 - a) generalità complete;
 - b) residenza ed indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza;
 - c) codice fiscale;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) l'attrazione avente titolo ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento e/o ulteriori attrazioni per ricoprire posti vacanti (rimpiazzi) o posto per novità, che devono essere specificate come tali, nonché un eventuale gioco accessorio;
 - f) misure d'ingombro dell'attrazione (specificando le misure dell'occupazione effettiva e di quella delle sporgenze, pedane, ecc.).
4. La domanda dovrà inoltre contenere, pena il suo mancato accoglimento:
 - a) dichiarazione del numero di codice identificativo della/delle attrazioni;
 - b) dichiarazione del possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

- rilasciata dal comune di residenza, oppure copia dell'autorizzazione stessa;
- c) foto dell'attrazione nei casi di prima domanda, sostituzione dell'attrazione, novità o rimpiazzo;
 - d) le targhe delle carovane/abitazione (max due consentite).
5. Nella domanda deve essere specificata la denominazione ministeriale dell'attrazione, come previsto nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337, e successive modificazioni.

Art. 7: Concessionari

1. I concessionari si distinguono in:
 - a) concessionari di posto fisso
 - b) concessionari di posto per novità
 - c) concessionari a carattere precario (ripescaggi).
2. Concessionari a posto fisso: si intendono coloro che sono compresi nell'elenco, agli atti d'ufficio, redatto in base all'anzianità di frequenza nel parco a partire dal 01/01/2000.
3. Concessionari di novità: si intendono coloro che chiedono l'installazione di un'attrazione non presente nel parco da almeno tre anni, purché compatibile con lo spazio massimo assegnabile.
4. Concessionari a carattere precario: si intendono coloro che hanno presentato domanda per l'installazione di un'attrazione non compresa nell'elenco di cui al comma 2 che potrà ricoprire un posto rimasto vacante, purché compatibile con lo spazio massimo assegnabile.

Art. 8: Modalità di assegnazione delle aree

1. I concessionari avranno diritto di accedere al parco nell'ordine indicato al comma 1 dell'art. 7.
2. Tra i concessionari di posto novità ha la precedenza colui che chiede l'installazione di un'attrazione non presente nel parco da più anni.
3. Tra i concessionari a carattere precario ha la priorità chi ha presentato più domande negli anni precedenti e non ha potuto esercitare per mancanza di spazio, purché l'attrazione sia di caratteristiche diverse da quelle esistenti nel parco.
4. All'interno dell'area occupata da un'attrazione può essere autorizzato un solo gioco accessorio a gettone della dimensione massima di metri 1x1.

Art. 9: Sostituzioni

1. I concessionari di posto fisso possono chiedere la sostituzione dell'attrazione, eccetto che per il primo anno in caso di subingresso.
2. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
 - a) la sostituzione di un'attrazione con altra del tipo (piccola, media, grande) e caratteristiche uguali o simili;
 - b) la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo (piccola, media, grande) e caratteristiche completamente diverse.
3. Mentre la sostituzione di cui alla lettera a) è sempre consentita, quella sub b) è consentita solo se l'attrazione sostituita presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altre presenti nel parco.
4. In entrambi i casi condizione inderogabile è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore, oppure, quando lo spazio lo consenta e solo per la prima sostituzione, sia maggiore del 30% - 20% - 10% (in metri quadrati) rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni, la cui classificazione è quella prevista dall'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337 e successive modificazioni.
5. La comunicazione per la sostituzione di un'attrazione dovrà pervenire almeno trenta giorni prima dell'apertura del Parco Divertimenti, fermo restando quanto contenuto nell'art. 6 comma 4. La mancata osservanza del termine sopra indicato comporterà l'esclusione dal Parco per l'anno in corso.

Art. 10: Istruttoria delle domande – Rinunce –Rimpiazzati - Subingressi.

1. Venti giorni prima dell'apertura del Parco – che coinciderà ogni anno con il primo sabato del mese di dicembre e avrà durata fino alla prima domenica successiva all'Epifania- viene data comunicazione agli interessati dell'esito dell'istanza. A seguito della comunicazione, entro 15 giorni prima dell'apertura del Parco, il titolare dovrà inviare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di rinuncia, gli interessati devono inviarne comunicazione entro e non oltre i 30 giorni

precedenti l'apertura del parco stesso, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite pec; se la rinuncia non perviene nei tempi indicati, il titolare perde il diritto alla presenza nel parco per l'anno in corso e per l'anno successivo.

3. Nel caso di due rinunce consecutive, il titolare perde il diritto di partecipazione al parco.
4. Il rinunciatario o il titolare che ha perso il diritto può essere rimpiazzato dal concessionario a carattere precario con maggiore anzianità di presentazione delle domande purché relative ad un'attrazione della stessa tipologia e con caratteristiche non presenti nel parco.
5. In caso di subingresso per atto tra vivi, unitamente alla domanda, deve essere inviata copia dell'atto di vendita dell'attrazione o del contratto d'affitto regolarmente registrati.
6. In caso di subingresso mortis causa, la dimostrazione è fornita mediante idonea documentazione.
7. In caso di subingresso per atto tra vivi o mortis causa, l'anzianità di frequenza nel parco viene trasferita al subentrante, che deve presentare domanda almeno per il primo anno con l'attrazione acquistata.

Art 11: Obblighi relativi all'espletamento delle attività di parchi di divertimenti e piccoli complessi di attrazioni:

1. Prescrizioni per i concessionari:
 - a) la concessione di suolo pubblico deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) l'area oggetto della concessione può essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni 6 giorni prima e 6 giorni dopo il periodo dato in concessione, pena il pagamento degli oneri dovuti oltre alla relativa sanzione;
 - c) l'area oggetto della concessione deve essere tenuta pulita e decorosa durante tutto il periodo di attività, pena la revoca dell'autorizzazione;
 - d) al termine dell'attività, l'area oggetto della concessione, deve essere lasciata sgombra da rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) l'autorizzazione di esercizio deve essere sempre disponibile per ogni controllo dell'Autorità;
 - f) ciascun concessionario ha l'obbligo di esporre su ogni attrazione la targhetta indicante il relativo codice identificativo;
 - g) il titolare deve esercitare esclusivamente nello spazio assegnato;
 - h) non può essere effettuata alcuna occupazione di suolo pubblico senza la preventiva concessione;
 - i) lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona;
 - j) ciascun gestore partecipante al parco divertimenti deve mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione;
 - k) ogni titolare ha l'obbligo di mantenere i livelli delle emissioni sonore nei limiti previsti nella valutazione di impatto acustico che dovrà essere depositata prima del rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
2. I titolari del Parco divertimenti devono presentare un piano di emergenza ed evacuazione in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche entro 15 giorni prima dell'apertura del parco stesso.
3. La pianta del parco divertimenti è realizzata dai competenti uffici comunali; richieste per eventuali modifiche a tale pianta, dovranno essere presentate entro e non oltre i 15 giorni precedenti l'apertura del parco stesso.
4. Durante l'orario di apertura del Parco è vietato transitare nell'area con qualsiasi veicolo.
5. Per i concessionari resta salvo qualsiasi obbligo derivante da altra disposizione di legge.

Art 12: Orario di apertura delle attrazioni:

1. L'orario di apertura del parco divertimenti è quello rilevabile dall'autorizzazione d'esercizio di ogni attrazione.
2. Nel caso in cui un'attrazione non possa essere aperta, o si debba sospendere temporaneamente l'attività prima dell'orario di chiusura del parco, il titolare ne deve dare tempestivamente notizia al Comando di Polizia Municipale, documentando la motivazione della mancata apertura o della chiusura anticipata.

Art 13: Locali di abitazioni:

1. Al momento della presentazione della domanda il titolare ha l'obbligo di indicare il numero di caravan ed autocaravan al suo seguito (non superiore a due unità); in particolare deve essere specificata la targa di ogni veicolo ed allegata fotocopia della carta di circolazione.
2. In caso di verificata presenza di caravan ed autocaravan non comprese in elenco, verrà disposto il

- loro allontanamento.
3. Al ritiro della licenza, ad ogni titolare viene consegnato un contrassegno numerato con timbro del Comune di Piombino, recante il nominativo, la targa del caravan o dell'autocaravan, che deve essere esposto sul veicolo in maniera ben visibile dall'esterno.
 4. I locali di abitazione possono essere collocati nel territorio comunale solo per il periodo concesso per il parco, compreso il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni. L'area prevista per lo stazionamento è quella in loc. Capriola, zona Precario.

CAPO II

GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 14: Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre i 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività.
2. La domanda dovrà contenere quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 13, nonché il periodo per il quale viene richiesta la concessione. Dovrà essere inoltre corredata da planimetria in scala della zona richiesta con l'esatta indicazione dell'occupazione.

Art. 15: Concessione aree:

1. Le concessioni di suolo pubblico sono determinate con atto del dirigente.
2. Le concessioni sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta, purché in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, e conformemente a quanto stabilito con la Delibera di Giunta che individua le aree da adibire agli spettacoli viaggianti.

Art. 16: Assegnazione della postazione

1. Qualora venissero presentate più domande per la stessa località o nel raggio di km 2 e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e, a parità, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto un maggior numero di presenze sul territorio.

Art. 17: Istruttoria delle domande - Rinunce - Subentri – Subingressi

1. Venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, il Dirigente comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza.
2. In caso di rinuncia potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

Art. 18: Obblighi relativi all'attività di giostre singole o piccoli complessi di attrazioni.

1. Prescrizioni per i concessionari:
 - a) la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'esercizio devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) l'area oggetto della concessione può essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni 6 giorni prima e 6 giorni dopo il periodo dato in concessione, pena il pagamento degli oneri dovuti e la relativa sanzione;
 - c) l'area oggetto della concessione deve essere tenuta pulita e decorosa durante tutto il periodo di attività, pena la revoca dell'autorizzazione;
 - d) al termine dell'attività, l'area oggetto della concessione, deve essere lasciata sgombra da rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) l'autorizzazione di esercizio deve essere sempre disponibile per ogni controllo dell'Autorità;
 - f) su ogni attrazione deve essere apposta, in modo inamovibile, la targhetta indicante il relativo codice identificativo;
 - g) il titolare deve esercitare esclusivamente nello spazio assegnato;
 - h) non può essere effettuata alcuna occupazione di suolo pubblico senza la preventiva concessione, il cui pagamento deve avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione;
 - i) lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona;
 - j) il titolare ha l'obbligo di mantenere i livelli delle emissioni sonore nei limiti previsti nella

- valutazione di impatto acustico che dovrà essere depositata prima del rilascio dell'autorizzazione;
- k) per i concessionari resta salvo qualsiasi obbligo derivante da altra disposizione di legge.

TITOLO II

CIRCHI EQUESTRI

Art. 19: Disposizioni generali

1. Si definiscono “Attività Circensi” quelle previste dalla Legge 18 marzo 1968, n° 337 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20: Concessione aree

1. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dal Dirigente e potrà avere una durata massima di quindici giorni previa presentazione di relativa domanda.

Art. 21: Domanda di concessione

1. Le domande di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione di pubblico spettacolo presentate dai circhi dovranno pervenire, pena l'esclusione, almeno 90 giorni prima della data programmata per l'inizio degli spettacoli, ma non più di 180 giorni prima.
2. Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'Ufficio Protocollo del Comune o della pec. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:
 - a) generalità complete del richiedente, legale rappresentante del circo, con residenza, domicilio, recapito telefonico, e-mail;
 - b) codice fiscale;
 - c) denominazione univoca del circo
 - d) periodo di tempo per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
 - e) l'area richiesta, espressa in metri quadri, comprensiva del tendone, delle aree adibite alla stabulazione degli animali, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
 - f) documentazione tecnica per la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ovvero collaudo annuale dell'attrazione, relazione a firma di tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi, attestante la sicurezza statica delle strutture, la sicurezza elettrica degli impianti, comprensiva di planimetria sulla quale sia posizionata la struttura da installare con indicazione delle vie di fuga e posizionamento degli estintori, certificazione di conformità dell'impianto elettrico ed eventuale progetto;
 - g) piano di emergenza ed evacuazione in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
3. La domanda dovrà inoltre contenere, pena l'esclusione, dichiarazione del possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense rilasciata dal comune di residenza, oppure copia dell'autorizzazione stessa, indicante il codice identificativo dell'attività.
4. Il circo con animali, che fa domanda di occupazione di suolo pubblico e autorizzazione di pubblico spettacolo, deve inoltre allegare alla domanda:
 - a) idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi;
 - b) planimetria delle strutture esterne ed interne destinate ad ospitare gli animali;
 - c) descrizione tecnica delle strutture di ricovero per il riparo da condizioni climatiche avverse, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali relativi al terreno e ad altri sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali e strumenti di regolazione della temperatura degli ambienti;
 - d) elenco completo di tutte le specie ospitate;
 - e) copia del registro di carico e scarico CITES e non CITES;
 - f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
 - g) dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici previsti nelle linee guida della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente del 10.05.2000, integrate il 19.04.2006 ;
 - h) dichiarazione che assicura l'assistenza veterinaria.
 - i) dichiarazione di identificazione del gestore degli animali e delle attività del circo, se diverso dal

legale rappresentante

5. Nel caso l'attività preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante del circo che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e la vigilanza, nonché la garanzia di misure di sicurezza per evitare il contatto tra visitatori e animali.

Art. 22: Istruttoria ed esito delle domande

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio competente comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza, previo parere del Servizio veterinario ASL in caso di circhi con detenzione di animali, contenente l'ubicazione dell'area concessa e il calcolo della tariffa della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e l'indicazione dell'eventuale documentazione mancante o inesatta.

Art. 23: Adempimenti del richiedente

1. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, trasmettendo copia della ricevuta all'ufficio competente al rilascio della concessione, nonché l'eventuale documentazione integrativa richiesta. Non ottemperando al versamento e/o all'integrazione della documentazione il titolare concessionario verrà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti e l'assegnazione avverrà nei confronti di altro eventuale richiedente.
2. Il concessionario dell'area che non usufruisca in tutto o in parte del periodo assegnato, perderà il completo ammontare del versamento effettuato per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 24: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. L'atto di concessione e l'autorizzazione di esercizio dovranno essere esibiti ad ogni controllo dell'Autorità.
2. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
3. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnati, con il divieto di esercizio negli spazi privati.
4. Dovranno essere rispettati i criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, dettati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente nelle linee guida del 2000, integrate nel 2006 (parametri minimi per la corretta detenzione e sopravvivenza degli animali).
5. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata la concessione.
6. I metodi di trasporto degli animali al seguito del circo devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire il benessere e la salute degli esemplari ospitati.
7. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata in autorizzazione.
8. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona.
9. L'area oggetto della concessione, al termine dell'attività, dovrà essere lasciata sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.
10. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
11. Per il concessionario resta salvo qualsiasi obbligo derivante da altra disposizione di legge.

Art. 25: Sospensioni e revoche

1. L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in ogni momento senza preavviso, per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.
2. L'autorizzazione potrà essere inoltre sospesa o revocata per violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie-veterinarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre indicate nell'autorizzazione.

TITOLO III

TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE BALLI A PALCHETTO

Art. 26: Disposizioni generali

1. Sono definite “Attività di Teatri Viaggianti, Esibizioni di Auto e Moto Acrobatiche, Balli a Palchetto”, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, N° 337.

Art. 27: Concessione aree:

1. Le concessioni di suolo pubblico sono determinate con atto del dirigente.
2. Le concessioni sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta, purché in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, e conformemente a quanto stabilito con la Delibera di Giunta che individua le aree da adibire agli spettacoli viaggianti.

Art. 28: Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre i 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività.
2. La domanda dovrà contenere quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 13, nonché il periodo per il quale viene richiesta la concessione. Dovrà essere inoltre corredata da planimetria in scala della zona richiesta con l'esatta indicazione dell'occupazione.

Art. 29: Assegnazione della postazione

1. Qualora venissero presentate più domande per la stessa località o nel raggio di km 2 e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e, a parità, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto un maggior numero di presenze sul territorio.

Art. 30: Istruttoria delle domande - rinunce e subentri

1. Venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, il Dirigente comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza.
2. In caso di rinuncia potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

Art. 31: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'esercizio devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione.
2. L'area oggetto della concessione può essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni 6 giorni prima e 6 giorni dopo il periodo dato in concessione, pena il pagamento degli oneri dovuti (sanzione); l'area oggetto della concessione deve essere tenuta pulita e decorosa durante tutto il periodo di attività, pena la revoca dell'autorizzazione.
3. Al termine dell'attività, l'area oggetto della concessione, deve essere lasciata sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.
4. L'atto di concessione e l'autorizzazione di esercizio dovranno essere esibiti ad ogni controllo dell'Autorità.
5. Sull'attrazione deve essere apposta in modo inamovibile la targhetta indicante il relativo codice identificativo.
6. Il titolare deve esercitare esclusivamente nello spazio assegnato.
7. Non può essere effettuata alcuna occupazione di suolo pubblico senza la preventiva concessione, il cui pagamento deve avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione.

8. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona.
9. Il titolare ha l'obbligo di mantenere i livelli delle emissioni sonore nei limiti previsti nella valutazione di impatto acustico che dovrà essere depositata prima del rilascio dell'autorizzazione.
10. Per i concessionari resta salvo qualsiasi obbligo derivante da altra disposizione di legge.

TITOLO IV

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 32: Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di altra disposizione di legge, è punito ai sensi della normativa vigente con sanzione da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di commissione di più violazioni nel corso di validità dell'autorizzazione si provvederà alla revoca della stessa.

Art. 33: Sospensione e revoca della concessione

1. Il Dirigente potrà sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, la concessione in ogni momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 34: Abrogazione di norme precedenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si ritengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dettate localmente in materia.